

# ACER

Azienda Casa Emilia-Romagna  
Provincia di Rimini

SERVIZIO ASA

Prof. n° ~~7655~~ Allegati .....

Rimini, li 17/11/2011

## RISPOSTE AI QUESITI N° 2

**OGGETTO:** "Gara d'appalto per l'affidamento della Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei Lavori di Costruzione di un Edificio di ERP per complessivi n° 27 Alloggi e parcheggio pubblico in Comune di Rimini nell'ambito del Programma di riqualificazione urbana denominato Ex-macello Comunale"


Alcune Imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno formulato i seguenti quesiti/ricieste inviati via e.mail:

### Quesito 4 )

- ♦ visto l'articolo 7 del Disciplinare di Gara "Modalità di formulazione dell'offerta tecnica: busta B" al suo numero 3 si cita *"eventuali proposte di modifica alla progettazione definitiva non potranno configurare un'alternativa progettuale, ma dovranno prevedere innovazioni complementari e strumentali finalizzate al miglioramento del progetto definitivo...."*. A tal proposito si chiede se per innovazioni complementari si debbano intendere innovazioni esclusivamente "in aggiunta" a quanto previsto dal progetto definitivo oppure si possano intendere complementari anche innovazioni sostitutive di quanto previsto dal progetto definitivo sempre comunque proposte nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione generale del progetto stesso.
- ♦ Sempre all'articolo 7 del Disciplinare di Gara, alla sua lettera a si cita che non sono da considerarsi alternative progettuali le proposte di modifica e miglioramento che in coerenza con l'impostazione generale del progetto definitivo posto a base di gara *"incidano sulle caratteristiche dei materiali"*. A tal riguardo si chiede se per caratteristiche dei materiali si intendano le proprietà ad esempio meccanico-resistive e tecnologiche dei medesimi o sia possibile variarne la natura stessa? Per fare un esempio pratico, sarebbe possibile prevedere, al posto dei solai intermedi in latero-cemento, dei solai misti legno lamellare e c a collaborante che abbiano sufficienti caratteristiche resistive ma che varierebbero il peso sismico di piano?

### Quesito 5 )

1. Relativamente alla progettazione esecutiva degli impianti tecnologici, si chiede se la prestazione di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla lett. a) "Requisiti del progettista", pag. 5 del disciplinare di gara, deve necessariamente essere stata svolta da soggetti laureati oppure possa essere stata effettuata anche da progettisti diplomati comunque abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.
2. I "requisiti di ordine generale" dei progettisti cui il disciplinare si riferisce al punto 7 pag. 12, sono unicamente quelli previsti all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. o in tale accezione ne sono contemplati altri?
3. Con specifico riguardo alla previsione recata alla lett. c) "Requisiti del progettista", pag. 6 del disciplinare, tale per cui al professionista è richiesto *"di aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando, due servizi di progettazione relativa a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori sotto elencati per un importo totale..."*, si chiede se l'"importo totale" di cui trattasi debba intendersi quello derivante dalla somma algebrica del valore dei due servizi in menzione (es. per la classe I c, € 1.000.000,00 + € 180.000,00 = € 1.180.000,00), oppure se l'"importo totale" sia



ACER Provincia di Rimini Via E. Novelli 13 - 47923 Rimini  
Tel. 0541/773555 Fax. 0541/773592 P.IVA 02528490408.  
Web site: <http://www.acerimini.it> e-mail: [Info@acerimini.it](mailto:Info@acerimini.it)

- riferito al valore del singolo servizio (es. per la classe I c, € 1.180.000,00 + € 1.180.000,00);
4. Qualora l'importo di cui alla lett. c) "Requisiti del progettista", pag. 6 del disciplinare sia conseguito attraverso un singolo servizio, si rende comunque necessaria l'indicazione di due servizi?
  5. Nella fattispecie di concorrente munito di attestazione SOA per "sola esecuzione", ergo di concorrente che deve "associare" o "indicare" i professionisti cui verrà affidata la progettazione esecutiva dell'appalto, si chiede se - qualora esso optasse per l'"indicazione" e qualora gli incarichi di progettisti fossero più di uno - questi debbano necessariamente riunirsi "tra loro" in Associazione Temporanea (es. il concorrente X indica la costituenda AT tra i progettisti A, B, C) oppure sia possibile per il medesimo concorrente indicarli disgiuntamente (es. il concorrente X indica i progettisti A, B, C, i quali non si costruiscono in AT);
  6. Il concorrente munito di attestazione SOA per "sola esecuzione" e che, come tale, intende "... avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta" (cfr. art. 53, co. 3 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), è tenuto ad integrare l'indicazione degli stessi progettisti con gli adempimenti di cui all'art. 49 del Codice? Per meglio dire, l'istituto dell'"indicazione" dei progettisti è assimilato a quello dell'"avvalimento" dei medesimi?;
  7. Atteso che il disciplinare fa testuale riferimento alla mera ipotesi di "miglioria" da esplicitare nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("... certificazione delle migliorie offerte...", pag. 2; "... proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica...", pagg. 8 e 9; "... costituisce oggetto dell'offerta migliorativa...", pag. 14, ecc.) mentre, di contro, nessuna espressa autorizzazione a presentare "varianti" è contemplata dal bando, si chiede se la spett.le Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., intenda autorizzare i partecipanti a proporre variazioni progettuali in sede di offerta;
  8. L'offerta tecnica dev'essere sottoscritta, oltre che dalle imprese, anche da progettisti abilitati?

#### Quesito 6 )

..... "intende indicare dei progettisti per ognuna delle categorie indicate. Pertanto il requisito a) "di aver conseguito, per la prestazione di servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, un fatturato globale pari ad almeno €. 320.000 (importo pari a circa 4 volte l'importo stimato ex art. 263, comma 1 lettera a) del D.P.R.. 207/2010)"; deve possederlo il gruppo di progettisti nel complessivo"

Con riferimento ai quesiti/richieste di cui sopra l'ACER Provincia di Rimini con nota inviata via e.mail ai diretti interessati ha fornito le seguenti precisazioni:

#### In riferimento al Quesito 4)

- ♦ Si precisa che le migliorie proposte dovranno esclusivamente interessare gli ambiti di intervento di cui ai subcriteri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 definiti al Paragrafo 7 del Disciplinare di Gara. In tale ambito sono ammesse proposte anche con valenza anche sostitutiva di quanto previsto nel Progetto Definitivo.
- ♦ Si precisa che le proposte migliorative che non sono da considerarsi "alternativa progettuale", devono comunque riguardare i subcriteri di cui alla risposta 1.

Inoltre, le medesime proposte migliorative, dovranno rispettare quanto previsto nel Progetto Definitivo in relazione alle autorizzazioni ed ai Nulla Osti già ottenuti dal Progetto posto a base di gara e con riguardo anche ai Requisiti Volontari di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°21/2001 della Regione Emilia Romagna, come esplicitato nella Tav. PD-A05-1-00-RT-0002-00.

#### In riferimento al Quesito 5)

1. La progettazione deve essere svolta da soggetti abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali ed effettuata da progettisti laureati e/o diplomati, fermo restando la normativa vigente;
2. I progettisti indicati, a seconda della propria figura giuridica, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 nonché dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara;
3. Per importo totale si intende la somma algebrica di due servizi il cui valore sia pari o superiore all'importo



richiesto per ogni classe e categoria (per es. per la classe Ic, € 1.000.000,00 + € 180.000,00 = € 1.180.000,00);

4. Sì, andranno comunque indicati due servizi;
5. In caso di indicazione di più progettisti è necessario che questi, in caso di aggiudicazione, costituiscano un'Associazione Temporanea tra Professionisti;
6. Come riportato a pagina 5 del Disciplinare "i concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione devono individuare o associare in sede di gara uno o più progettisti...". E' consentito l'uso dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006;
7. Sono ammesse solo le migliori individuate al punto 7 del Disciplinare secondo i subcriteri da 1 a 6;
8. Come previsto a pagina 14 del Disciplinare l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dagli stessi soggetti tenuti alla sottoscrizione della domanda, quindi anche dai professionisti che partecipano come mandanti del costituendo raggruppamento temporaneo.

**in riferimento al Quesito 6)**

- ♦ si chiarisce che il requisito relativo al conseguimento del fatturato, per le prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010, espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, deve essere posseduto dalla compagine dei progettisti nel suo complesso, fermo restando le percentuali minime esplicitate nel disciplinare e nel chiarimento già pubblicato al quesito n. 3.

**IL Dirigente del Servizio Amministrativo**

*Dott. Alessandra Atzei*

**IL Responsabile Unico del Procedimento**

*Ing. Filippo Renzetti*

